

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 settembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N.42 DELLA SOCIETA' A.C. PRATO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PEREIRA DOS SANTOS WILKER (L.I.C.P.).**

Ordinanza.

- 2) RECLAMO N.40 DEL CALCIATORE ALBERTI MAURIZIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. VENTIMIGLIA CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del calciatore Alberti Maurizio dichiarando nullo e privo di effetti il tesseramento in favore della società A.S.D. VENTIMIGLIA CALCIO. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N.34 DEL CALCIATORE COMI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.C. INSUBRIA A.S.D.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N.26 TRASMESSO DAL C.R. LIGURIA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE GALLUCCI MIRCO TESSERATO PER LA SOCIETA' U.S.D. CANALETTO SEPOR.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

- 5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 37 DEL C.R. LIGURIA IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE SCAVUZZO ANDREA TESSERATO PER LA SOCIETA' A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO.**

La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla Richiesta di Giudizio del C.R. LIGURIA dichiara non luogo a provvedere. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

- 6) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 22 DEL C.R. MARCHE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FIORAVANTI MARCO TESSERATO PER LA SOCIETA' A.P.D. AVIS RIPATRANSONE.**

La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla Richiesta di Giudizio del C.R. MARCHE dichiara non luogo a provvedere.

- 7) RECLAMO N.27 DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL SQUINZANO IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FRISCINA WILLIAM (C.R. PUGLIA).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N.9 DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO SPINEA IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE VANIN ANDREA (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9) RECLAMO N.18 DELLA SOCIETA' A.C. PRO RONCADE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE BENINCA' LUCA (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

10)RECLAMO N.35 DEL CALCIATORE SELVATICO ANIELLO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.S.D. SPAL LANCIANO.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Selvatico Aniello dichiara, lo stesso, svincolato dalla società A.S.D. SPAL LANCIANO.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 01 ottobre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete